

APPELLO 5/2011
“Audi Melges 20 Sailing Series” II tappa
Club Nautico Scarlino
ITA 125 c/ COMITATO DI REGATA

Regola 61.3,– La protesta è invalida se non è presentata entro il tempo limite prestabilito, salvo che il Comitato per le Proteste non ravvisi buone ragioni per estendere il termine.

LA GIURIA D'APPELLO

Riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto (componenti), Marco Alberti (componente supplente) con Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (auditori) ha assunto la seguente

decisione

sull'appello della barca ITA 125 che ha impugnato la decisione del 16 aprile 2011 resa dal Comitato delle Proteste della II tappa della regata “Audi Melges 20 Sailing Series” organizzata dal Club Nautico Scarlino, a seguito della quale è stata squalificata per le prove n. 1,2, e 3.

L'appellante lamenta vizi della procedura di protesta e l'errata applicazione delle regole di regata e delle istruzioni di regata, vizi di forma nell'individuare la prova oggetto della protesta e conclude per l'accoglimento dell'appello.

La vicenda trae origine dal controllo che lo stazzatore della regata eseguì il giorno 16 aprile 2011 al termine della II prova della giornata nei confronti di ITA 125, chiedendo di mostrare le dotazioni di sicurezza, rilevando la mancanza della cima dell'ancora della lunghezza di 30 mt.

Il tempo limite per la presentazione della protesta previsto dall'art 16. delle Istruzioni di Regata era fissato entro i 60 minuti dal termine dell'ultima prova della giornata.

Il Comitato di Regata ha affisso un comunicato indicando il termine delle ore 19,11.

La protesta del Comitato di Regata contro ITA 125 risulta presentata alle ore 19,28, come ivi annotato.

La protesta venne discussa nella stessa giornata del 16 aprile e venne accertato che ITA 125 non aveva a bordo le dotazioni di sicurezza prescritte, secondo quanto indicato dallo stazzatore.

Accertata la violazione della regola di classe C.5.1 (3) il Comitato per le Proteste squalificò ITA 125 per le prove 1,2, e 3 disputate nella stessa giornata del 16 aprile da ITA 125.

Sia il Presidente del Comitato di Regata che il Presidente del Comitato per le Proteste hanno inviato le loro osservazioni. In merito al motivo pregiudiziale di inammissibilità della protesta perché presentata tardivamente, il primo afferma che *“la protesta è stata redatta nell'ufficio della Giuria, consegnato ed ufficializzato all'armatore in forma verbale solamente perché l'albo ufficiale dei comunicati,*

che si trova dentro il Marina, distava circa cinquecento metri da dove tutte le parti coinvolte si trovavano al momento”. In merito al momento della consegna della protesta viene indicato “erano già abbondantemente passate le 19,00”.

Il Presidente del Comitato delle Proteste riconosce che il Comitato delle Proteste “ha commesso un grave errore, omettendo di considerare l’IDR 16.2 (“Il tempo limite per la presentazione della protesta è fissato in 60 minuti dopo la fine dell’ultima prova della giornata. Lo stesso tempo limite si applica anche a tutte le proteste e per la presentazione del Comitato di Regata e del Comitato per le Proteste e per la presentazione delle richieste di riparazione. Ciò in modifica delle regole 61.3 e 62.2”).

In definitiva dalle osservazioni dei due Presidenti si ha piena conferma che la protesta è stata presentata oltre il termine dell’orario indicato dall’avviso ai concorrenti e peraltro nel verbale di protesta sono sbarrate con un NO sia la casella "protesta in tempo" che quella “concessa proroga”.

L’art 16.2 delle Istruzioni di Regata ha modificato la regola 61.3, come espressamente indicato e pertanto il termine di presentazione di tutte le proteste è stato ridotto a 60 minuti dalla fine della regata. In ogni caso la Giuria d’Appello non può valutare se vi erano buone ragioni per estendere il tempo limite, comunque escluse in sede di esame preliminare della protesta, che risulta presentata tardivamente e conseguentemente l’appello deve essere accolto.

P.Q.M.

in riforma della decisione impugnata da ITA 125, dichiara la protesta invalida, annullando gli effetti.

Così deciso a Genova il 23 giugno 2011

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d’Appello
copia conforme all’originale

\